

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA E L'ATS DELLA VAL PADANA PER L'EROGAZIONE DI VISITE MEDICHE, PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI E ACCERTAMENTI STRUMENTALI RIENTRANTI NEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI ATS DELLA VAL PADANA

PREMESSO che

- l'art. 15, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" autorizza le Pubbliche Amministrazioni a "Concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'articolo 43, comma 3, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", consente alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- l'ASST di Mantova dispone di personale in possesso delle competenze, dell'esperienza professionale e dei titoli e requisiti previsti dal comma 1 lettera a) e comma 3 dell'art. 38 D.Lgs 81/2008, necessari per l'esecuzione delle attività richieste;

TRA

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova con sede in Mantova, Strada Lago Paiolo 10, CF 02481840201 - in persona del Direttore Generale, Anna Gerola, Rappresentante Legale (di seguito denominata ASST di Mantova)

E

l'Agenzia di Tutela della Salute Val Padana, con sede in Mantova, Via dei Toscani, 1, CF PI 02481970206, in persona del Direttore Generale, Stefano Manfredi, Rappresentante Legale (di seguito denominata ATS Val Padana)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Art. 2 Prestazioni oggetto della convenzione

L'ASST di Mantova concorda di fornire all'ATS della Val Padana visite di sorveglianza sanitaria da parte dei propri medici competenti come da indicazioni del D.lgs. 81/08, prestazioni di laboratorio analisi e accertamenti strumentali quantitativamente e meglio specificati in allegato 1.

L'ASST Mantova assicura il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 e garantisce gli obblighi previsti dall'art. 25 entrambi contenuti nel Dlgs.81/08.

Ai fini della quantificazione dell'attività, l'ATS della Val Padana dichiara che, al 31/10/2025, la dotazione organica per l'area territoriale di competenza è pari a n. 381 lavoratori.

Art. 3

Modalità di erogazione dell'attività

Le visite di sorveglianza sanitaria saranno calendarizzate nei giorni e nelle fasce orarie comunicate dal Medico Competente di ASST Mantova al Servizio competente di ATS Val Padana con almeno tre mesi di anticipo in modo da permettere la programmazione delle convocazioni ai dipendenti di ATS Val Padana.

Le prestazioni saranno erogate nel rispetto del protocollo di sorveglianza sanitaria stabilito dal Medico Competente coordinatore di ATS Val Padana (allegato 1).

Il protocollo di sorveglianza potrà, in ogni caso, essere integrato sulla base dei contenuti del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e di Documenti del Sistema Qualità specifici ed integrativi e sulla base delle risultanze di sopralluoghi e delle informazioni acquisite durante la valutazione sanitaria dei lavoratori e/o dei loro responsabili/direttori.

La sede di erogazione delle visite di sorveglianza è l'Ospedale Carlo Poma di Mantova.

Art. 4

Regole operative per l'organizzazione dell'attività

Il Servizio del Medico Competente di ATS Val Padana provvederà all'invio delle convocazioni ai propri dipendenti per l'esecuzione delle visite, delle prestazioni strumentali e laboratoristiche in ordine al gruppo omogeneo di appartenenza nel rispetto delle disponibilità offerte da ASST Mantova.

Sarà obbligo del Servizio del Medico Competente di ATS Val Padana inviare i nominativi dei convocati ad ASST Mantova con un mese di anticipo rispetto all'esecuzione della visita e delle prestazioni.

A conclusione dell'iter il Medico Competente ASST Mantova emetterà un giudizio di idoneità specifico per la mansione.

ASST Mantova invierà i nominativi dei dipendenti che non hanno eseguito la visita per assenze giustificate e non giustificate.

Art. 5

Prestazioni specialistiche e sorveglianza per particolari categorie di lavoratori

Le prestazioni strumentali, di laboratorio analisi e di specialistica ambulatoriale previste dal protocollo sanitario di cui all'allegato 1 della presente convenzione saranno erogati dall'ASST di Mantova direttamente dal Servizio del Medico Competente (visiotest, audiometria, audit C e/o questionario mirato) oppure tramite gli ambulatori specialistici attivi in Azienda.

Per eventuali ulteriori accertamenti clinico strumentali stabiliti dal Medico Competente nei casi di esposizione del lavoratore a rischio specifico, non erogati direttamente dalle strutture specialistiche dell'ASST di Mantova, il Datore di Lavoro provvederà direttamente.

Analogamente, qualora, a seguito della verifica dello stato vaccinale dei lavoratori, venga posta indicazione all'esecuzione di specifiche coperture vaccinali, le stesse dovranno essere eseguite presso i Centri Vaccinali Territoriali di riferimento con oneri a carico del Datore di Lavoro.

Qualora fossero presenti presso l'ATS della Val Padana lavoratori da sottoporre agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, comprese nell'allegato 1 del provvedimento n. 99/CU 30 ottobre

2007 (G.U. N.266 del 15 Novembre 2007) e di cui alla Conferenza Permanente Stato - Regioni – Province autonome del 18/09/2008 (G.U. N.236 del 08-10-2008), il Datore di Lavoro o suo delegato comunicherà per iscritto al medico competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre all'accertamento, ottemperando alla procedura stabilita dalla Conferenza Permanente Stato - Regioni – Province autonome del 18/09/2008 – allegato A (G.U. N.236 del 08-10-2008).

Art. 6

Prezzo delle prestazioni, rendicontazione delle attività, fatturazione e modalità di pagamento

A fronte delle prestazioni previste dalla presente convenzione l'ATS della Val Padana si impegna a corrispondere all'ASST di Mantova le seguenti tariffe:

- tariffa per ogni dipendente sottoposto a sorveglianza di € 95,00 per le visite di sorveglianza e gli esami strumentali (visita, visiotest, audit C, verifica stato vaccinale e audiometria);
- tariffe previste dal nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale regionale vigente pro tempore, per le singole prestazioni di laboratorio e specialistica ambulatoriale previste dal protocollo di sorveglianza sanitaria;
- sopralluogo degli ambienti di lavoro ex art. 25 D.Lgs 81/2008 e smi € 100,00 su richiesta di ATS della Val Padana;
- partecipazione a riunione periodica ex art. 35 D.Lgs 81/2008 e smi € 50,00 su richiesta di ATS della Val Padana.

L'ASST di Mantova renderà mensilmente all'ATS della Val Padana l'attività svolta, mediante trasmissione di apposito prospetto riepilogativo contenente il numero dei dipendenti sottoposti a sorveglianza, le relative prestazioni specialistiche erogate.

La fatturazione avverrà mensilmente alla ricezione dell'ordine da parte dell'ATS della Val Padana, che provvederà al pagamento entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Art. 7

Esenzione I.V.A.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/72, come modificato dalla legge 133 del 13 maggio 1999, articolo 6 comma 10.

Art. 8

Copertura assicurativa

L'ASST di Mantova provvede a dotarsi di adeguata copertura assicurativa ai fini della responsabilità civile connessa all'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 9

Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione decorre dal 01/01/2026 e scadrà il 31/12/2028.

Con preavviso di 60 giorni dalla naturale scadenza, e comunque in tempo utile per la formalizzazione della relativa procedura amministrativa, la parte interessata ha facoltà di richiedere il rinnovo della convenzione. La richiesta di rinnovo, ove accolta, dovrà essere formalizzata in apposito accordo sottoscritto dalle due parti.

Ai sensi dell'art 1373 del Codice civile, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla convenzione, per tutte o per una parte delle tipologie di prestazioni riportate negli allegati, in qualsiasi momento con preavviso di 6 mesi a mezzo PEC.

Art. 10 Risoluzione

In caso di inadempimento da parte di uno dei contraenti agli obblighi previsti dal contratto, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto qualora, dopo che la parte adempiente abbia inviato tramite PEC formale diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, la controparte non abbia provveduto a sanare l'inadempimento entro il termine fissato. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite e al relativo compenso.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta di diritto nel caso in cui venissero meno i requisiti per l'esercizio dell'attività in oggetto da parte di uno dei contraenti o qualora intervenissero, successivamente alla sottoscrizione, disposizioni normative che ne impedissero la prosecuzione.

Art. 11 Modifiche

La presente convenzione potrà essere modificata in qualsiasi momento, di intesa tra le parti o in dipendenza di nuove disposizioni normative. Qualsiasi modifica, anche dipendente da nuove disposizioni normative, comporta la predisposizione di nuova convenzione previo accordo delle parti.

Art. 12 Trattamento dati personali

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione del presente protocollo.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Le Parti si impegnano:

- a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente protocollo ed in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché alla normativa specifica vigente in materia;
- ad adottare, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, le misure tecnico-organizzative necessarie per effettuare i trattamenti di dati personali nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR, vigilando, istruendo e formando il personale autorizzato al trattamento, tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di segreto professionale.

Nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, svolte da personale ASST, le Parti individuano ATS quale Titolare del trattamento dei dati (artt. 24 Regolamento UE 2016/679 e 28 Codice Privacy). ATS si impegna a nominare, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, l'ASST di Mantova responsabile esterno al trattamento stesso, ciascuna per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

Articolo 13
Codice di comportamento e Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

In ottemperanza al DPR 13 giugno 2023, n. 81 recante "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», risulta adottato dalle Parti il Codice di comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori di ATS Val Padana sono tenuti ad osservare. La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione, nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Le Parti danno atto, altresì, di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione della corruzione contenute nella Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), adottato da entrambi gli Enti ai sensi del DL 80/2021.

Le Parti si danno reciproca rassicurazione circa l'accettazione del contenuto dei documenti sopra citati, pubblicati nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti istituzionali, impegnandosi ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

Art. 14
Foro competente

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Mantova.

Art. 15
Bollo e registrazione

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura e con spese della parte richiedente. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A - Tariffa parte I – articolo 2 ed è assolta in modo virtuale dall'ASST di Mantova.

L'ATS Val Padana si impegna a corrispondere all'ASST di Mantova, con la prima fatturazione, un importo pari all'imposta di bollo complessiva dovuta.

Allegati: Allegato 1 – Protocollo di sorveglianza sanitaria

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'ATS VAL PADANA
IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Manfredi

PER L'ASST DI MANTOVA
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Gerola

